

Incarico 110 solo in assenza di professionalità interne

Scritto da Interdata Cuzzola | 24/07/2019

La concreta applicazione dell'art. 110 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), in materia di "Incarichi a contratto", deve essere coordinata con il Testo Unico del Pubblico Impiego (Decreto Legislativo n. 165/2001): è il principio ribadito dal TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, nella sent. 17 luglio 2019, n. 456. In particolare, secondo i giudici, la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, non può derogare dal rispetto delle prescrizioni dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni:

- l'incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la correlata professionalità sia "non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione"; occorre, quindi, preliminarmente dimostrare, l'assenza totale nei ruoli dell'amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria;
- gli "incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione", la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all'interno dell'ente, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi (Cass. civ., sez. lavoro, sent. 22 febbraio 2017, n. 4621).

I giudici calabresi hanno anche ricordato "come sia un principio basilare del nostro ordinamento, da tempo unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, quello in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato all'ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale. Detto principio trova in realtà il suo fondamento non solo nel canone costituzionale di buona amministrazione, di cui i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa costituiscono attuazione, ma anche nella considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione e un suo personale - è con questa organizzazione e con questo personale che l'ente deve attendere alle sue funzioni. La possibilità di ricorrere a personale esterno è ammessa nei limiti ed alle condizioni in cui la legge la preveda, stante che tutte le forme di esternalizzazione dell'attività pubblica quali le consulenze, le collaborazioni esterne, i contratti a tempo determinato, hanno la comune e generale funzione di acquisire professionalità qualitativamente e quantitativamente assenti nella pubblica amministrazione, oppure quella di sopperire ad esigenze eccezionali ed impreviste, di natura transitoria".

Applicando i suesposti principi, il TAR Calabria, nella sentenza citata, ha ritenuto illegittimo il comportamento di un Comune che ha attivato la procedura di cui all'art. 110 comma 1 del TUEL senza tenere in alcun modo conto della circostanza relativa alla presenza nel proprio organico di alcuni dipendenti a tempo indeterminato la cui idoneità professionale a ricoprire l'incarico in discorso non è mai stata contestata e non ha assolto minimamente all'onere di esplicitare le ragioni per cui si è ritenuto di dover ricorrere alla procedura in discorso.

